

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3209

PROPOSTA DI LEGGE

d' iniziativa dei Deputati FRANZO, SANGALLI, BIANCHI FORTUNATO, MARENGHI, BIASUTTI, SCHIAVON, SODANO, PUCCI ERNESTO, MELLO GRAND

Presentata il 15 luglio 1961

Modifiche al Decreto Presidenziale 28 giugno 1946, n. 84, concernente il trattamento di quiescenza del personale delle stazioni sperimentali agrarie consorziali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, fu disposto l'inquadramento nei ruoli statali del personale in servizio stabile presso le Stazioni sperimentali agrarie consorziali, di cui al regio decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226.

Il citato regio decreto-legge n. 2226 prevedeva la distinzione delle Stazioni sperimentali agrarie in regie e consorziali: nelle prime prestava servizio personale statale, mentre nelle seconde il personale aveva un organico ed uno stato giuridico regolato dallo statuto di ogni singolo Ente, che prevedeva anche il trattamento di quiescenza cui il personale stesso aveva diritto.

In seguito all'inquadramento nei ruoli statali del personale delle Stazioni consorziali, furono emanate le disposizioni per il trattamento di quiescenza di detto personale con il decreto presidenziale 28 giugno 1946, n. 84, il quale prevedeva da parte del personale la facoltà di opzione per il trattamento di pensione relativo a tutto il periodo di servizio prestato presso le Stazioni sperimentali e presso lo Stato in seguito all'inquadramento, o, per la continuazione del trattamento previdenziale di cui usufruiva all'atto dell'inquadramento o, infine, per la liquidazione del trattamento previdenziale a carico dell'Ente consorziale fino alla data di inquadramento nei ruoli statali e successivamente

alla pensione statale per il periodo decorrente dall'inquadramento stesso.

Nel primo caso e cioè per il trattamento di pensione calcolato per il periodo totale di servizio prestato presso le Stazioni consorziali e presso lo Stato, l'onere della pensione liquidata viene ripartito fra l'Ente consorziale e lo Stato in parti proporzionali ai servizi rispettivamente resi.

Con tale ripartizione si è venuto a stabilire a carico dell'Ente consorziale un onere non definito la cui entità esula dalle facoltà di determinazione dell'Ente. Inoltre l'aver posto a carico delle Stazioni una parte dell'onere della pensione, ha costituito un notevole aggravio per gli Istituti interessati. Infatti a mente dell'articolo 38 del citato regio decreto-legge n. 2226 le Stazioni sperimentali agrarie consorziali erano obbligate per il trattamento previdenziale di detto personale a contrarre assicurazioni con un onere da parte delle Stazioni pari al 9 per cento dello stipendio stabilito nell'organico dell'Ente stesso e quindi proporzionato a tale trattamento economico e limitato al tempo in cui il funzionario prestava servizio presso l'Ente.

Con la disposizione, invece, di cui al decreto Presidenziale 28 giugno 1946, n. 84, l'Ente è soggetto ad un onere proporzionale ad un trattamento economico che non è più

in sua facoltà regolare, e vi è soggetto per un tempo non definito.

Inoltre tale onere, subendo le vicende del trattamento di pensione del personale statale, può nel tempo variare e divenire correlativo ad uno stipendio diverso da quello corrisposto dall'Ente all'atto della cessazione dal servizio.

Per le suddette ragioni ed anche per uniformare il trattamento di quiescenza del personale inquadrato nei ruoli della sperimentazione agraria, torna opportuno eliminare la ripartizione della pensione prevista dall'articolo 2 del decreto presidenziale 28 giugno 1946, n. 84.

A tal fine è stata predisposta la presente proposta di legge la quale con l'articolo 1 rende riscattabile ai fini della liquidazione della pensione statale il periodo di servizio, già riconosciuto valido ai fini della pensione, prestato presso le Stazioni sperimentali agrarie consorziali.

Ovviamente il contributo di riscatto da versare all'Erario si prevede debba gravare a carico dell'Ente consorziato che era obbligato al pagamento della quota di pensione

ripartita, e che fruirà del beneficio di poter incamerare il valore di riscatto delle polizze eventualmente istituite per il trattamento di quiescenza relativo al servizio prestato dal dipendente personale anteriormente all'inquadramento.

Con l'articolo 2 si prevede l'estensione dello stesso beneficio al personale in pensione o agli aventi diritto in caso di morte del personale stesso.

Le disposizioni contenute nella proposta di legge sono analoghe a quelle contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 ottobre 1947, n. 1429, con il quale si concedeva la facoltà di riscatto al personale delle ex cattedre ambulanti di agricoltura, inquadrato nei ruoli statali ai termini del decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 327, relativamente al periodo di servizio prestato presso le Cattedre stesse e per il quale il regio decreto-legge 30 marzo 1937, n. 1352, all'articolo 12 aveva escluso la facoltà di riscatto.

Per i motivi sopraesposti i proponenti confidano nel benevolo accoglimento della proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il periodo di servizio prestato dal personale delle Stazioni sperimentali agrarie consorziali anteriormente all'inquadramento nei ruoli statali disposto in applicazione del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, e valutato ai termini dell'articolo 2 del decreto presidenziale 28 giugno 1946, n. 84, viene ammesso al riscatto secondo le disposizioni vigenti sulle pensioni a favore del personale dello Stato.

Il contributo di riscatto viene versato all'Erario dagli Enti ai quali fa carico la quota di pensione relativa al periodo anzidetto nella misura che sarà determinata con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Gli Enti sono autorizzati ad incamerare il valore di riscatto delle polizze eventualmente istituite per il trattamento di quiescenza relativo al servizio prestato anteriormente al summenzionato inquadramento.

Il riscatto di cui al primo comma del presente articolo si intende limitato al personale che, ai sensi dell'articolo 2 del decreto presidenziale 28 giugno 1946, n. 84, abbia optato per il trattamento di pensione per l'intero servizio prestato prima e dopo l'avvenuto inquadramento.

ART. 2.

Le disposizioni previste nell'articolo precedente sono applicabili anche al personale delle Stazioni agrarie consorziali inquadrate nei ruoli statali e attualmente in pensione, nonché agli aventi diritto alla pensione, nel caso di avvenuta morte di detto personale.

La riliquidazione a carico dello Stato delle pensioni dirette e di reversibilità avrà decorrenza, rispettivamente, dal giorno 13 e 6 del mese successivo a quello di emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 1 della presente legge.